

Salvatore Di Giglia

La conoscenza delle norme in materia di handicap:

**-La legge 112 del 22 giugno 2016
(*Dopo di noi*), con commento breve.**

a) Legislazione fondamentale integrativa:

- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999, con le recenti modifiche apportate dal D.Leg.vo n.151/2015
- La Legge R.S. n.47/2012

b) La Storia di Francesco. Uno strumento promozionale del concetto DISATTENZIONE = DISCRIMINAZIONE

Nunzia Rita Di Giglia

“Il diritto alla pratica sportiva per tutti, come sancito dall’art.23 della legge 104/92, con commento breve

*Tutti i diritti sono riservati.
Pubblicazione fuori commercio,
destinata alle Persone disabili,
alle loro famiglie ed alle*

Edito da:- A.S.D. PRO -H-“Aquila di Palermo-O.N.L.U.S.”
Sede legale Via Val di Mazara n. 35 – 90144 –Palermo
C. F. 97174400826
www.aquiledipalermo.it – mail: aquiledipalermo@libero.it

*A distanza di qualche anno
dalla prima Edizione
continuo a ringraziare Dennis, Pietro,
Giuseppe F., Valentina, Rosa, Maria Piera, Francesco,
Giovannbattista, Matteo, Giovanni,
Gino, Giuseppe M. e Gabriele, atleti della squadra
delle **Aquile di Palermo**,
per aver tenuto sempre accesa
la passione per
l'Hockey su carrozzina elettrica.*

.....

*All' amico **Angelo Cottone**
socio fondatore dell'Ufficio Nazionale
del Garante della Persona Disabile Onlus*

s.d.

**I graditi contributi sulla materia in discussione
pervenuti da parte di Persone che notoriamente hanno
molto speso nell'ambito della disabilità.**

- Dott.ssa **Giovanna Gambino**
Responsabile dell'**Autorità Garante
della Persona Disabile
per la Regione Sicilia,**
- alla Prof.ssa **Giuditta Petrillo**
 - **Alberto Giampino**
Presidente e direttore del **CeSVoP**
- all'Avv. **Tommaso Di Gesaro**
Presidente del Comitato **U.I.C. – Palermo,**
- al **Prof. Aldo Radicello**
Presidente **C.I.P. Sicilia,**
- alla dott.ssa **Dora Di Cara** (componente
del C.D. dell'**Ufficio Nazionale
della Persona Disabile Onlus)-Palermo**

“Che ne sarà di loro quando non ci saremo più? Chi si prenderà cura dei nostri figli?”. Sono le domande che angosciano i genitori di minori e adulti con disabilità, preoccupati per il futuro dei loro figli.

Dopo lunga attesa, un provvedimento legislativo specifico per il “dopo di noi” che costituisce un primo passo verso un avanzamento culturale sociale. Solo l’inizio del processo di consapevolezza della dignità di Persona con disabilità.

La legge si occupa prioritariamente dell’aspetto finanziario.

Uno spazio minimo, poco significativo viene, invece, dedicato al percorso con la Persona e per la sua crescita, per la sua autodeterminazione nonché al suo progetto di vita da sostenere e coltivare anche nel Dopo di Noi.

E proprio questo sarebbe fondamentale per la Garanzia e la Tutela della Persona nel Dopo di Noi, accanto all’aspetto patrimoniale, al fine di sostenere la Dignità della Persona .

Dal “Dopo di Noi” alle nuove tutele da riconoscere alla Persona con disabilità è ancora un cammino da costruire che deve reperire nella rete sociale le risorse valoriali necessarie. ***E’ necessario attivarsi per il “Durante Noi” prima di arrivare al “Dopo di Noi”, affinché il Dopo di Noi costituisca un traguardo da raggiungere per l’autonomia e la massima espressione possibile di ogni Persona con Disabilità.***

Giovanna Gambino ¹

Il CeSvoP, nella sua funzione di ente strumentale al supporto alla promozione delle differenti missioni delle organizzazioni di volontariato (OdV), ha ritenuto importante essere partner del Disability Pride ed in particolare nella diffusione del presente volume realizzato grazie all’impegno dell’Associazione pro H Aquile di Palermo. Dopo grandi esempi d’impegno e testimonianza come Salvatore Crispi e Salvatore Balistreri spero che vi sia un’attenzione condivisa e comune ai temi del Il “Dopo di noi”. Il provvedimento introduce misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con “disabilità grave” prive del sostegno familiare dei genitori. Il testo era già stato approvato in prima lettura dalla Camera nel febbraio scorso ed è stato poi modificato al Senato a maggio. Quante sono le persone interessate?

Secondo i dati forniti dall’Istat la possibile platea di beneficiari è collocabile tra i 100.000 e i 150.000 soggetti. Più specificamente, destinatari delle misure di assistenza cura e protezione saranno le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l’esistenza in vita dei genitori o di chi ne

¹ Responsabile dell’Autorità del Garante delle Persona Disabile presso la Regione Siciliana

tutela gli interessi e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per gli assistiti.

Alberto Giampino.

Il CeSVoP al servizio della solidarietà e dei diritti

Il CeSVoP - Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo ha il compito di promuovere la cultura della solidarietà e sostenere la crescita e il consolidamento delle organizzazioni di volontariato delle quattro province della Sicilia occidentale – Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani – mediante l'erogazione di servizi e l'organizzazione di attività a titolo gratuito.

Oltre al CeSVoP in Sicilia sono attivi il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE), che ha competenza per le province di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, e il CeSV Messina, che opera nell'ambito della città e della provincia dello Stretto.

I Centri di Servizio (CSV) sono sorti in Italia con la legge quadro sul volontariato, la 266 del 1991, che prevede all'articolo 15 la nascita di strutture in grado di garantire servizi gratuiti alle associazioni di volontariato, iscritte e non iscritte nei registri nazionali e regionali. Hanno, dunque, come destinatari le organizzazioni impegnate a dare risposte ai bisogni del territorio, soprattutto con riferimento alle fasce della società più deboli ed emarginate, ma sono gestiti dalle stesse organizzazioni di volontariato a cui si rivolgono ispirandosi al concetto di autogestione dei Centri da parte del volontariato, che il legislatore ha posto nell'art. 15 della legge 266/91, là dove dice che i Centri sono «a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività».

I compiti dei Centri comprendono iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione del volontariato, la consulenza per le organizzazioni di volontariato, iniziative di formazione per i volontari, attività di documentazione sul volontariato, pubblicazioni specialistiche, studi e ricerche, sostegno alla progettualità e accompagnamento alla costruzione di reti sociali fra le organizzazioni di volontariato.

Sono quindi una risorsa importantissima e consona allo stile operativo dei volontari. Infatti i Centri non erogano contributi ma servizi e questi sono elaborati dai volontari stessi con il supporto necessario di personale professionale. I CSV, dunque, possono aiutare le associazioni a incontrarsi e crescere nelle competenze tecniche per analizzare la politica sociale nel territorio e diventare soggetto di proposta, e, se necessario, di interlocuzione critica in difesa degli interessi dei più deboli. In tale prospettiva, si inserisce il supporto che il CeSVoP dà alla presente pubblicazione che affronta un tema che non può essere disatteso, il diritto allo sport e all'autonomia dei disabili.

La recente legge sul “dopo di noi” rappresenta senz’altro un traguardo importante che il movimento dei disabili italiani attendeva da tempo. Essa, in qualche modo, completa un quadro legislativo complesso e articolato, che traccia una mappa esaustiva di specifiche risposte ai tanti e numerosi problemi che affliggono la vita quotidiana dei disabili e delle loro famiglie.

Sono tante le leggi statali e regionali che affrontano il problema della disabilità sotto svariati punti di vista (istruzione, formazione professionale, inserimento lavorativo, sport, assistenza economica e personale, barriere architettoniche, accessibilità alla cultura e all’informazione).

La legge sul “dopo di noi” affronta un tema assai delicato, quale è quello relativo al destino della Persona con disabilità una volta che viene meno il fondamentale, e per certi versi insostituibile, ruolo della famiglia. Bene ha fatto, quindi, Salvatore Di Giglia a dare il giusto rilievo a tale recente normativa, nell’ambito di questa preziosa opera di ricognizione e di sintesi.

Certo, vi è ancora troppa distanza tra la moderna e civilissima legislazione in favore dei disabili e la sua quotidiana e pratica applicazione. Tra i due livelli ordinamentali e organizzativi, si frappongono assai spesso difficoltà applicative, quasi sempre riconducibili, da un lato a una dispersiva ed elefantia burocrazia amministrativa, sempre pronta a frapporre remore ed indugi, e dall’altro lato ad un’endemica e sempre più consolidata carenza di risorse economiche.

È questo il *gap* che bisogna affrontare e superare, e non è certo cosa facile, se si considera anche il fatto che il movimento italiano dei disabili si presenta alquanto debole e frastagliato e, pertanto, dotato di scarsa capacità contrattuale ai vari livelli amministrativi e istituzionali.

Questo apprezzabilissimo contributo di Salvatore Di Giglia può senz’altro essere per tutti noi, famiglie e operatori, un utile e ulteriore strumento di consultazione, nella prospettiva delle tante battaglie che ancora ci attendono per conquistare la piena ed effettiva integrazione sociale, passando attraverso spazi di partecipazione e di pari opportunità sempre più ampi.

Tommaso Di Gesaro³

Lo sport rappresenta un fantastico momento di aggregazione e di sviluppo delle relazioni sociali tra gli individui che lo praticano. Infatti attraverso la pratica delle attività motorie sportive sia ricreative che

² Presidente del *CeSVoP*.

³ *Presidente del Comitato Provinciale Unione Italiana Ciechi - Palermo*

agonistiche, le persone disabili si sentono accettate, apprezzate e rispettate dall'intera comunità.

Nello specifico, lo Sport Paralimpico non deve quindi significare esclusivamente ricerca del risultato, ma diritto sociale, strumento per conoscersi e migliorarsi, occasione per sentirsi protagonisti del contesto sociale in cui si vive e strumento fondamentale per abbattere le diversità e contribuire all'integrazione ed all'inclusione sociale nel rispetto delle regole e soprattutto degli altri individui.

Lo sport deve quindi essere inteso come strumento di recupero, di crescita culturale e fisica nonché di educazione dell'individuo disabile e non.

Aldo Radicello⁴

Certo, si sarebbe potuto raggiungere prima questo traguardo. Ma, forse, è stato meglio così. Sì, perché vi si è arrivati con la giusta consapevolezza, con una maggiore conoscenza delle problematiche e anche degli strumenti. E così, 22 giugno 2016, è legge, quella cosiddetta sul “dopo di noi”. Si vedrà alla prova dei fatti. Certo. Ma è una legge che nasce bene, con ottime premesse. La legge si rivela particolarmente efficace ed innovativa laddove prevede che i genitori e le Persone con disabilità grave vengono coinvolti nella predisposizione dei progetti individuali unitamente ai soggetti interessati contemplati nell'art.14 della Legge 328/2000, con l'impegno sinergico tra Regioni, Comuni ed AA.SS.PP.

Il nostro Paese si conferma ancora una volta all'avanguardia in materia di legislazione sulla disabilità. Ora che disponiamo di questo nuovo strumento, i cui contenuti sono stati analizzati da Salvatore in questo nuovo lavoro, siamo chiamati tutti ad usarlo, e usarlo bene. Nel contempo, sarebbe auspicabile che, laddove si dovessero registrare insuccessi, la Fondazione “Dopo di Noi”, che certamente manterrà alta la sua preziosa attenzione sulla norma anche nella fasi di applicazione, potrà tempestivamente suggerire - unitamente alle altre organizzazioni che si occupano di disabilità - gli opportuni correttivi a garanzia che le importanti finalità della legge non vengano minimamente sviate.

Dora Di Cara⁵

⁴ *Presidente C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) Sicilia*

⁵ *Componente del Consiglio Direttivo dell'Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile.*

PREFAZIONE

Con la stampa di questo lavoro intendo continuare ad offrire uno strumento di consultazione che possa trovare posto ovunque vi sia una persona con disabilità (casa, scuola, uffici, luoghi di lavoro, etc.) e, nel contempo, realizzare uno stimolo perché le norme fondamentali che regolamentano la vita delle Persone Disabili vengano il più possibile conosciute, consultate al momento del bisogno e fatte oggetto di applicazione negli ambiti sopra delineati.

Tra queste norme ho inteso mantenere, con le poche modificazioni intervenute in questi ultimi anni, quella fondamentale in materia di handicap, la n.104 del 5 febbraio 1992.

Ho poi valutato importante che venissero mantenute presenti le disposizioni in tema di inserimento lavorativo delle Persone con disabilità previste dalla legge n.68/1999, come significativamente rivisitate con il recente D. Leg.vo n.151/2015.

In questa versione, dovevano inoltre trovare spazio due importanti norme emanate successivamente alla pubblicazione della terza edizione:

*a) una prima, **la N. 47 del 10 Agosto 2012 n.47**, approvata dall'Assemblea della Regione Siciliana che disciplina la istituzione ed il funzionamento dell'Autorità del Garante della Persona Disabile. Essa è venuta alla luce a distanza di 10 anni dalla prima petizione presentata **all'ARS da parte delle Aquile di Palermo Onlus**, assieme a una molteplicità di genitori e di Persone Disabili aderenti a diverse associazioni, che hanno fortemente mostrato di credere in tale figura. È quanto mai opportuno che anche tale legge venga tenuta costantemente presente dalle persone interessate. A tal riguardo ritengo necessario **evidenziare** che l'Autorità istituita con la citata Legge Regionale n.47/2012 ha natura e funzioni **pubblicistiche**. Ora, benché lo scopo della tutela giuridica della Persona con disabilità trovi riscontro anche nello statuto dell'Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile,*

*deve tenersi presente che i due soggetti sono da considerarsi **autonomi e nettamente distinti**. Quest'ultimo Ufficio, infatti, nato ancor prima dell'approvazione della L.R. n.47/2012, ha natura **privatistica** di Onlus e promuove, al pari delle Aquile di Palermo, la figura del Garante della Persona Disabile nel territorio Nazionale, ponendosi di supporto a tutti coloro che, autenticamente motivati, intendano fare nascere un Ufficio Locale nella propria città.*

*b) una seconda, è la recentissima **legge n.112 del 22 giugno 2016** sul “**Dopo di noi**” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2016, corredata da un mio breve, quanto modesto, commento delle nuove disposizioni vagliate sotto il profilo esclusivamente giuridico. Per forza di cose in tale attività mi soffermerò, cercando di guidare, con la dovuta semplicità, le Persone disabili con gravità accertata ed i loro genitori alla conoscenza degli istituti civilistici richiamati nella norma dei quali essa stessa favorisce l'applicazione.*

Una buona parte della pubblicazione è stata riservata agli aspetti giuridici connessi con il diritto allo Sport delle Persone con disabilità assegnandola a Nunzia Rita Di Giglia, volontaria di nascita ed amante della disciplina dell'Hockey su carrozzina elettrica.

*Infine, la “Storia di Roberto” lascia il posto a quella di “Francesco” per continuare ad evidenziare che le **disattenzioni** verso le “svariate esigenze” delle Persone con disabilità investono tutti gli ambiti della vita sociale (compresa quella ecclesiale).*

Le motivazioni sottostanti alla presente pubblicazione.

1. La convinzione dell'Autore secondo cui, in via generale, alla base della mancata rivendicazione dei diritti delle persone disabili, vi è la relativa - a volte assoluta - non conoscenza delle norme che ne consentono la realizzazione.

2. La consapevolezza che, in particolare, non sono adeguatamente conosciute dalle Persone Disabili, dalle relative famiglie e dalle Associazioni che si occupano di disabilità, le norme fondamentali operanti nella materia di riferimento.

3. La necessità della promozione della figura del “Garante della Persona Disabile” in tutta Italia.

*4. La necessità di continuare a promuovere il concetto secondo cui il mancato rispetto delle elementari regole di convivenza civile in tema di uguaglianza fra le persone, non può essere giustificato da ripetuti momenti di **Disattenzione**. Tali costanti momenti di **Dimenticanza e Superficialità**, finiscono, infatti, per realizzare spiacevoli momenti di **discriminazione**, che - in pieno terzo millennio - non possono più considerarsi tollerabili.*

*5) La necessità che i valori ed i principi fondamentali enunciati nella legge n.104/92 si realizzino in ogni versante della vita della Persona Disabile, compreso quello **Sportivo**.*

Palermo 3 luglio 2016

Salvatore Di Giglia

PARTE PRIMA

La Legge sul “Dopo di Noi”

Introduzione alla legge n. 112 del 22 Giugno 2016 (cd. del Dopo di Noi).

Non sembra vero, ma quella lunga serie di proposte di legge dirette a dare una risposta a tutti quei genitori che chiedevano allo Stato che, prima di essere chiamati a lasciare la vita terrena, potessero prefigurare che i loro figli con disabilità grave, non venissero “ricoverati” in strutture di varia denominazione, sono state concentrate in un unico testo che è stato finalmente condiviso ed approvato dal Parlamento Italiano in via definitiva.

La norma apre sostanzialmente ad una nuova prospettiva sul futuro modello di vita delle Persone con disabilità grave, indicando delle soluzioni e delle linee guida dirette a consentire loro di continuare a vivere in una *abitazione* propria, lasciando spazio ai genitori per poter prefigurare che, in loro assenza, il tipo di esistenza che fino ad oggi hanno garantito ai propri figli possa essere il più possibile mantenuto in contesti abitativi ordinari e “non speciali”. Una aspettativa più che legittima da parte dei genitori ma anche delle Persone con disabilità grave, fortemente desiderose di vivere in modo – quanto più possibile - *indipendente*.

Al riguardo ho costantemente apprezzato il lavoro fatto dalla “Fondazione Dopo di noi” e l’efficace spinta che ha saputo dare verso il definitivo varo del provvedimento. Ho anche letto le relazioni di presentazione di alcuni progetti di legge ed ho colto, dalle espressioni utilizzate da svariati genitori in situazione di angosciante preoccupazione, il reale sentimento che ha ispirato l’approvazione della norma.

Sul piano personale ricordo che, in passato, non di rado qualche genitore di Persona con disabilità grave mi abbia partecipato le proprie preoccupazioni sul futuro del proprio figlio al momento della sua mancanza. Qualcuno di essi si doleva del fatto di non avere avuto altri figli che avrebbero potuto in tale evenienza aiutare il fratello. Altri genitori, al contrario, si preoccupavano di non voler gravare gli altri figli del particolare ed assorbente compito di dedicarsi *in toto* all’assistenza del fratello. Ritenevano, infatti, consapevolmente che quel passaggio di testimone all’altro figlio, avrebbe comportato gli stessi pesanti condizionamenti della vita, da loro già sperimentati dolorosamente e che mai avrebbero voluto che vivessero anche gli altri figli.

Avevano ragione entrambi. Non scusabile, invece, valutavo

il comportamento dello Stato che, dopo avere approvato una norma monumentale ⁶ (la 328/2000) ove ha previsto un “perfetto” sistema di interventi da parte delle istituzioni per garantire la piena assistenza e cura della Persona disabile, individuando anche le forme di prestazioni necessarie a soddisfare qualunque tipo di esigenza (sociale e sanitaria), ha mostrato inadeguatezza nel farsi carico della generalizzata applicazione della norma ed ha financo gradualmente diminuito, nel corso degli anni, le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di quei *straordinari piani personalizzati o progetti individuali* di cui all’art.14 della legge n.328/2000. Mi sento sostenuto al riguardo da Salvatore Crispi che scrive ⁷ “ *La superficialità, l’ignavia, la scarsa conoscenza della norma, la separazione consolidata degli ambiti sanitari e sociali e la mancata volontà di utilizzare lo strumento a disposizione per intraprendere il percorso dell’integrazione socio sanitaria, hanno determinato una mancata applicazione di fatto di questa normativa sia livello nazionale, regionale, locale.*

Cosicché a distanza di oltre 16 anni siamo qui a registrare che quella costruzione dei servizi socio-sanitari integrati, quelle sinergie che il Comune, l’ex Provincia Regionale, la Regione e le Aziende sanitarie, avrebbero dovuto mettere in campo per dare corpo al progetto di *vita indipendente* delle Persone con disabilità grave e gravissima, non sono state mai realizzate.

Mi sono soffermato su questi aspetti legati alla Legge 328/2000 perché essi - sul piano sostanziale ed operativo - sono strettamente connessi con le finalità che persegue la legge sul *dopo di noi*. Tale connessione emerge immediatamente dalla norma all’art. 1, comma 2, laddove il legislatore interviene in favore della *deistituzionalizzazione* e prevede che i genitori e le persone con disabilità grave vengono coinvolti nella predisposizione dei progetti individuali unitamente ai soggetti interessati contemplati nell’art.14 della Legge 328/2000. In altre parole questo impegno sinergico tra

⁶ Così la definisce Salvatore Migliore nella sua pubblicazione “La legge 328/2000” pag. 229 - Ed.2015.

⁷ Cito e ricordo con piacere il Presidente del Coordinamento Regionale H. Ciò viene affermato nel corpo della presentazione del libro di S. Migliore –op.cit. (pag. IV).

Regioni, Comuni ed AA.SS.PP., si renderà ancora necessario anche nell'applicazione della legge in commento. Per questo auspico sentitamente che il nobile fine volto a favorire il benessere della Persona con disabilità mediante il diretto coinvolgimento dei genitori, possano di volta in volta consentire di superare le criticità che hanno riguardato fino ad oggi l'applicazione della 328/2000 e rendere positivo ed efficace il modello di vita prefigurato per il futuro della Persona disabile destinataria dell'intervento.

***IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE N.112/2016
(cd.Dopo di noi) pubblicata in G.U. n.146 del 24 giugno 2016.***

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

COMMENTO

L'art.1 contiene la sintesi dell'intero intervento normativo e riconosce che esso è realizzato in attuazione:

- dei principi fondamentali della nostra costituzione (uguaglianza e parità);
- dell'art. 30 che pone sui genitori il diritto-dovere di mantenere ed educare i figli, affidando alla legge il compito di provvedere in loro vece nel caso di incapacità (ed assenza);
- dell'art.32 che impone allo Stato la tutela della salute;
- dell'art.38 che tutela le persone inabili al lavoro.
- della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con disabilità approvata con legge n. 18 del 3 marzo 2009;
- della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Non v'è traccia di un richiamo all'art.10 della 104/92 che, al comma 1 bis, prevede la possibilità per gli Enti Locali di organizzare servizi e prestazioni per l'integrazione sociale della Persona disabile nei casi venga meno il sostegno familiare. E' verosimile che tale mancanza possa dipendere dal tenore non precettivo della norma o dal fatto che la *ratio* della norma in esame è volta ad incoraggiare e spingere i genitori, nonché i figli con disabilità grave, a tracciare autonomamente il futuro modello esistenziale di questi ultimi.

Al secondo comma si afferma che la norma è diretta a disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse della Persona con disabilità grave non correlate alla senilità, orfani di entrambi i genitori. Valuto degna di nota la scelta del legislatore di utilizzare l'espressione nel *superiore interesse*. Porta a pensare che sia stato imposto un obbligo morale in capo ad ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, compartecipi al progetto

assistenziale, di considerare realmente primario il perseguimento del benessere della Persona con disabilità.

Inoltre, sempre il secondo comma indica le altre finalità della norma conducenti anche alla non istituzionalizzazione della Persona disabile ed individua i destinatari dell'azione unicamente nelle Persone con disabilità grave accertata con le modalità previste dall'art.4 della legge 104/92 .

Nel terzo comma, vengono individuati gli strumenti giuridici che, opportunamente combinati con le norme operanti in materia di assistenza e cura della Persona con disabilità grave, possono favorire un percorso assistenziale continuo, sia durante, che dopo la vita dei genitori della Persona con disabilità grave.

Si parla di tali strumenti, in modo ancora più diffuso, nel successivo art.6, ove vengono previste specifiche agevolazioni tributarie. Preferisco, tuttavia, tracciare i contorni di tali istituti in questa parte, cercando di rendere il più semplice possibile la mia rappresentazione, perché i lettori interessati alla odierna tematica possano conoscerne le nozioni essenziali.

Devo premettere che, **in linea generale**, tutti gli strumenti giuridici in trattazione hanno lo scopo di vincolare patrimoni mobiliari ed immobiliari per un determinato scopo.

Gli strumenti richiamati nella norma sono tre:

- a) Il Trust;
- b) Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter del Cod. Civ.;
- c) Fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati da contratto di affidamento fiduciario.

Entrando **nel particolare**, in relazione alle previsioni della presente legge, la linea comune esistente fra i tre istituti, è rappresentata dalla volontà univoca del soggetto istitutore di vincolare (segregare) una parte o l'intero patrimonio personale per le *finalità assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle Persone con disabilità grave, comprese quelle finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione* ed a favorire la loro vita indipendente.

Adesso un breve cenno sui singoli istituti:

Il Trust. La traduzione letterale dall'inglese riporta al concetto di *affidamento*, di *fiducia*. L'istituto non ha una disciplina propria nel nostro sistema giuridico ed è stato introdotto in Italia dal 1992 in

forza della legge n.364/1989⁸. Fino ad oggi, ho avuto modo di verificare che tale strumento è stato prevalentemente utilizzato, soprattutto in ambito societario, per “segregare” patrimoni da sottrarre alla garanzia dei creditori. Oggi, ritengo che questa legge, possa riportare l’istituto alla sua originaria natura di strumento di affidamento finalizzato a scopi più *nobili* rispetto a quello sopra descritto.

I soggetti che intervengono nel trust sono generalmente tre:

-uno è il **disponente** (in inglese *settlor*) che è colui che promuove ed istituisce il trust. Nell’ambito applicativo delle disposizioni normative in esame, questi potrebbe essere individuato nel genitore del figlio con disabilità grave che vincola i propri beni perché vengano utilizzati allo scopo prefissato dal medesimo.

-Il secondo è rappresentato dall'**amministratore** o gestore (in inglese *trustee*) il quale ha il potere-dovere di gestire i beni costituiti in trust secondo le "regole" prefissate dal disponente.

-Il terzo è il **beneficiario** (in inglese *beneficiary*), vale a dire il soggetto destinatario delle utilità prodotte dal patrimonio vincolato. Il trasferimento di beni nel patrimonio del trust è unito da un legame che intercorre tra il disponente(settlor) e l’amministratore (trustee) in forza di un *patto di fiducia* perché quest’ultimo amministra i beni nell’interesse del beneficiario e nei limiti di quanto stabilito nell’atto istitutivo che, in genere, contiene in se un apposito regolamento.

Il vincolo di destinazione. Nel nostro sistema giuridico trova collocazione nell’art. 2645 ter c.c. in materia di trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. Tale articolo, introdotto dal 2006, concede la facoltà di trascrivere gli atti pubblici con cui, beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, sono destinati per almeno 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a Persone con disabilità. Per effetto della trascrizione i beni che vengono vincolati allo scopo, divengono, unitamente ai loro frutti, non pignorabili da creditori diversi da quelli che vantano debiti contratti per il raggiungimento dello scopo del vincolo. Da qui il carattere segregante del patrimonio oggetto del vincolo di destinazione.

⁸ *Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985*) tra vari paesi che hanno avvertito il bisogno di disciplinare in modo unitario l’istituto.

I fondi speciali composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati da contratto di affidamento fiduciario. E' facile comprendere dalla stessa espressione che si tratta di fondi istituiti mediante la stipula di apposito contratto di affidamento fiduciario, a mezzo del quale un soggetto (detto *affidante fiduciario*) che, nel caso che ci occupa potrebbe essere il genitore della persona con disabilità grave o altro soggetto giuridico, conviene di affidare ad un altro (detto *affidatario fiduciario*) alcune posizioni giuridiche *di qualsiasi quantità e natura* (detti *beni affidati*) stabilendo la loro destinazione a vantaggio di uno o più beneficiari. Ciò in forza di un *programma destinatario*, della cui attuazione l'affidatario assume l'obbligo. Al termine del programma i beneficiari riceveranno i beni liberi dai vincoli apposti dai contraenti.

Conclusivamente, una volta tracciate le linee essenziali dei tre istituti si può affermare che essi sono molto simili tra loro ed hanno in comune il carattere vincolante dei patrimoni immobiliari o mobiliari.

Art. 2 - Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce

con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

COMMENTO

In questo articolo si sollecitano sostanzialmente le Regioni e le Province autonome ad assicurare i macrolivelli di assistenza sanitaria, territoriale e di prevenzione ai soggetti destinatari della norma. Inoltre, posto che ancora i livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.) non sono stati determinati il legislatore ha previsto che, nell'attesa che venga completato il lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, unitamente al Ministero dell'Economia e Finanze, provvedano ad emanare un Decreto in cui vengano fissati gli **obiettivi di servizio** per tutte le prestazioni da erogare ai soggetti destinatari della presente legge. Ciò mediante l'utilizzo delle risorse disponibili sul Fondo istituito nel successivo art.3.

Sarebbe auspicabile che tali obiettivi di servizio, che dovranno essere concordati con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, vengano determinati entro il termine semestrale prefissato nel presente articolo.

Art. 3 - Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica

dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

COMMENTO

La norma qui prevede un apposito stanziamento di risorse per la costituzione di un Fondo da indirizzare verso i bisogni dei soggetti destinatari della norma. Anche in questa sede il Legislatore ha demandato il compito di determinare i requisiti e le condizioni per potere accedere a tali risorse ad un successivo Decreto Interministeriale (medesimi Dicasteri) da emanare con le stesse modalità del precedente ed entro lo stesso termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tuttavia, la definizione degli atti di indirizzo e di programmazione diretti a definire i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, risulta essere stata attribuita alle Regioni per le quali non è stato normativamente fissato alcun termine.

Art. 4 - Attività del Fondo.

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti attività:

a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo

delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

COMMENTO

Nel presente articolo, in primis, il legislatore afferma che il fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio che ricordo sono quelli che devono essere definiti con il Decreto Interministeriale previsto al comma 2 dell'art.2. Tuttavia, ha ritenuto opportunamente nelle successive lett. a), b), c) d), delineare le finalità alle quali devono essere orientati i predetti interventi da finanziare con le risorse del Fondo di cui agli artt. 2 e 3. Tali finalità riassumono qui di seguito:

- Attivazione e potenziamento di ogni azione volta a favorire la non istituzionalizzazione; supporto alla domiciliarità in *case di abitazione* o nei cosiddetti “gruppi appartamento”, nelle quali l'utilizzo delle nuove tecnologie possa favorire il non isolamento e la vita indipendente. Mi sovviene, al riguardo, il caso di un giovane, mio conoscente, affetto da Distrofia muscolare che muovendosi in carrozzina elettrica vanta una relativa autonomia domestica. Tuttavia, abitando in una casa d'epoca, allorché ha necessità di accendere una lampada, di aprire una porta, di accendere il televisore o altro, occorre in casa la presenza di qualcuno che gli porga il telecomando, che gli apra il varco di accesso o che gli illumini la stanza.

- previsione di soluzioni di concordata permanenza temporanea in abitazioni extrafamiliari nei casi di eventuali emergenze;

- realizzazione di interventi di innovativi di residenzialità che garantiscano comunque situazioni alloggiative di tipo familiare e/o di coabitazione. In tal caso le risorse del fondo potrebbe essere utilizzate per la locazione, acquisto, ristrutturazioni di immobili per renderli idonei all'uso;

- realizzazione di attività dirette a sviluppare la consapevolezza e le capacità di gestione della quotidiana esistenza nelle Persone con disabilità in autonomia.

Le finalità di cui sopra come delineate nel loro quadro d'insieme, a parere dello scrivente, devono ritenersi tassative e non sono suscettibili di restrizioni e/o di allargamenti da parte delle Regioni, alle quali è unicamente demandata la regolamentazione delle modalità di erogazione delle risorse.

Con riguardo a tali finalità, invece, secondo la previsione del comma secondo del presente articolo, le Regioni, gli Enti locali, Enti del terzo settore, ovvero le famiglie, possono in via sussidiaria partecipare al finanziamento dei programmi e degli interventi in disamina.

Nell'ultimo periodo dell'articolo in commento viene, infine, stabilito che nell'attività di programmazione degli interventi di cui al primo comma, devono essere coinvolte le Organizzazioni di rappresentanza delle Persone con disabilità.

Valuto opportuna questa previsione normativa perché tali Organizzazioni potranno presiedere ai rischi di sviamento alla *ratio* della norma, sottesi normalmente allorché venga rimessa ad altri Enti la potestà regolamentare su una determinata materia. Ciò, benché il legislatore abbia già mostrato di volere ovviare a tali eventualità, individuando in anticipo le specifiche finalità degli interventi, lasciando poco spazio al riguardo all'organo esecutivo, incaricato della emanazione del Decreto di cui all'art.2, comma 2.

Art. 5 Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» e' inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

COMMENTO

Con riguardo alle previsioni del presente articolo mi limito ad evidenziare che il legislatore, mediante l'aumento della detraibilità dei relativi premi fino ad euro 750,00 annui (da Euro 530,00), ha inteso incentivare la stipula di polizze di assicurazione sulla vita ovviamente finalizzate alla tutela delle Persone con disabilità grave.

Art. 6 - Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione.

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come attività esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta attività deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione. 3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni

a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;

b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle

persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo

2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

COMMENTO

Anche in questo articolo emerge la volontà del legislatore di agevolare fiscalmente gli strumenti giuridici di protezione patrimoniale menzionati all'art.1, di cui i genitori di Persone con disabilità grave potranno avvalersi. Mi asterrò dal commentare le singole agevolazioni. Mi limiterò solo a ricordare che esse vengono riconosciute a condizione che tutte le finalità della legge vengano sostanzialmente rispettate e dettagliatamente descritte nella fase di formale istituzione dei Trust, dei vincoli di destinazione o dei contratti di affidamento fiduciario. Tali condizioni sono prefissate nella norma in modo molto chiaro e costituiscono l'essenza del presente intervento legislativo. Pertanto, esse non potevano non trovare spazio nei formali atti notarili. In caso contrario la legge stessa sarebbe stata, a mio parere, svilita nella sua essenza, raggirata nella sostanza ed affievolita nei suoi nobili intenti.

Art. 7 - Campagne informative.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

COMMENTO

L'articolo in esame pone a carico della Presidenza del Consiglio l'onere di avviare campagne di informazioni per promuovere la conoscenza delle disposizioni contenute nella presente legge. Ciò per favorire la diretta fruizione da parte delle persone destinatarie della norma (genitori e figli con disabilità grave) degli strumenti apprestati in loro favore.

Il presente lavoro, pur coi limiti che esso presenta, ritengo che vada proprio nella direzione indicata dal disposto normativo in disamina.

Art. 8 Relazione alle Camere.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

COMMENTO

Non ho dubbi sull'utilità di tale relazione. Con essa si potrà provvedere a monitorare, infatti, l'andamento, l'accettazione, il gradimento della norma da parte dei suoi destinatari. Per le Associazioni che operano nel campo della disabilità, invece, potrà costituire un validissimo strumento per verificare le ricadute positive che produrrà la norma medesima e, in caso contrario, suggerire agli enti preposti quali interventi potrebbero rendersi utili per invertire la tendenza.

Art. 9 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

COMMENTO

Le risorse programmate nel triennio 2016-2018 per il finanziamento della presente legge sono pari a circa 180 milioni di euro, di cui 90 milioni per l'anno 2016. Si pensi, comunque, che al momento la norma non consente di impegnare risorse del Fondo istituito con l'art.3, dovendosi attendere il Decreto Interministeriale Lavoro/Finanze.

Art. 10 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

COMMENTO

La legge è in vigore dal 25/06/2016.

Al termine di questo studio il costruito con il quale può essere riassunta la ragion d'essere della norma é il seguente:

SI alla segregazione patrimoniale

NO alla segregazione Personale.

PARTE SECONDA

**Il diritto alla pratica sportiva per tutti, come
sancito nell'art.23 della Legge n.104/92.**

Introduzione

L'intervento che vengo a proporre in questa pubblicazione è diretto a favorire la promozione del concetto secondo cui "lo sport è per tutti", a prescindere dalla propria condizione di disabilità, sia essa fisica, sensoriale o mentale, sia essa grave, gravissima o lieve. In altri termini, se si ha voglia, la Persona Disabile può sempre trovare lo sport adeguato con la propria condizione e limitazioni.

Attraverso lo sport si promuove la salute, l'inclusione sociale e l'educazione al ben-essere.

Lo sport favorisce l'integrazione, sia che si tratta di sport individuale o di squadra e favorisce i rapporti sociali. Riesce a far uscire la gente di casa ed a favorire l'estrinsecazione della propria personalità.

Nella corso della mia personale esperienza ho osservato che la pratica di una attività sportiva, oltre a favorire la crescita della Persona, anche chi sta intorno all'*atleta* (famiglia, amici, compagni di scuola, volontari, etc..) si sente coinvolto in questa crescita. Inoltre, gli incontri per allenamenti e le gare interne ed in trasferta, rappresentano momenti di confronto e di crescita sociale e culturale.

Svolgendo uno sport l'*atleta* con disabilità perviene ad una condizione mentale nella quale l'esistenza della propria menomazione diviene secondaria rispetto all'impegno ed alle attenzioni che mette in campo nello svolgimento della attività agonistica e ricreativa.

In altre parole, l'*atleta* riesce così ad arricchire il proprio *io* ed a trovare in quell'attività una sensazione di benessere che annulla il disagio sia fisico che psichico.

L'agonismo è una delle più nobili e radicate espressioni dell'animo umano, che prende forma non solo nello sport, ma anche nella vita di tutti i giorni.

In alcune discipline sportive gli atleti con disabilità, di qualsiasi età, gareggiano assieme ad atleti non disabili, favorendo l'integrazione e creando nuovi rapporti di amicizia.

L'importanza degli sport integrati è dato anche dal fatto che la persona non disabile viene messa nelle stesse condizioni dell'*atleta* disabile finendo per prendere maggiore consapevolezza delle difficoltà che incontrano ogni giorno i loro compagni di giuoco con disabilità.

Può, quindi, affermarsi che l'agonismo nella pratica di uno sport integrato costituisce l'ago della bilancia per equilibrare il rapporto tra persone con disabilità e non.

La particolare valenza formativa e di crescita della personalità, mediante la pratica di una disciplina sportiva di gruppo, ho avuto modo di sperimentarla con gli atleti di età compresa fra i 10 ed i 14 anni. Essi, a questa età mostrano una grandissima voglia di competere, di dare il meglio della loro vitalità e di apprendere tattiche e schemi di giuoco. Anche nelle formazioni nelle quali sono presenti atleti maggiorenni riescono ad esprimere con la massima naturalezza le loro potenzialità, guardando con grande interesse alle prestazioni dei loro compagni più grandi, per potere divenire loro, nel tempo, veri e propri punti di riferimento per l'intera squadra.

Le discipline praticate dalle Persone con disabilità.

Adesso propongo qualche esempio di attività sportiva suddivise in base alla classificazione delle categorie degli sport per disabili:

- Wheelchair Hockey

Il Wheelchair Hockey (hockey su carrozzina elettrica) è uno sport che può essere praticato dalle Persone con disabilità gravi e gravissime di tipo motorio. Consente, quindi, a persone totalmente prive di mobilità e forza residua di applicare schemi, di partecipare coralmente alle azioni di giuoco. Durante una partita scendono in campo due squadre composte da 5 giocatori per ognuna. Alcuni giocatori usano la mazza (quelli che hanno maggior forza e mobilità nella braccia) mentre altri giocano con l'ausilio dello stick (paletta a forma di T che viene posta sotto la pedana dei piedi della carrozzina che consente ai giocatori con maggiore disabilità di poter direzionare e muovere la pallina). In concreto si può affermare che il W.H. è uno dei pochi sport per disabili che schiera contemporaneamente in campo atleti con diversi tipi di disabilità e soprattutto con diverso potenziale fisico.

- Basket in carrozzina

Il basket in carrozzina è uno sport per Persone con disabilità fisica. In Italia, è possibile schierare in campo, tra gli altri, un giocatore normodotato. In tal caso, quindi, parliamo di "sport integrato". Non esistono sostanziali differenze rispetto al basket per normodotati; sono previste però delle infrazioni particolari: ad es. non è consentito sollevarsi dal sedile della carrozzina (è considerato un fallo tecnico), avanzare con la palla senza palleggiare dopo due spinte, sollevare da terra contemporaneamente le due ruote posteriori con la palla in mano. Inoltre, è considerato fallo intenzionale trattenere con le mani la carrozzina dell'avversario.

- Nuoto

Il nuoto è l'attività sportiva più appropriata per le Persone con disabilità mentali. Rappresenta un modo efficace per sviluppare e mantenere uno stato di benessere psicofisico, oltre ad una efficiente coordinazione generale dei movimenti. I migliori risultati si hanno però a livello psicologico in quanto il movimento porta alla conoscenza di se stessi, all'autocontrollo ed a credere nelle proprie capacità. L'atleta con disabilità mentale, attraverso lo sport, impara a rispettare le regole dettate dai vari regolamenti, che gli serviranno a mantenere un comportamento positivo nella vita di tutti i giorni.

- Calcio a 5

Questa disciplina può essere praticata dalle Persone con deficit uditivo. E' uno sport di squadra che favorisce l'integrazione e socializzazione. Il fatto che ogni componente abbia lo stesso obiettivo garantisce la collaborazione e il rispetto dei ruoli. La Federazione Sport Sordi Italia (FSSI) indice e organizza il Campionato Italiano di Calcio A5 - Maschile e Femminile.

Inoltre, molti sport dedicati alle persone sorde sono praticati durante "I Giochi olimpici silenziosi" (in inglese *Deaflympics*), manifestazione multisportiva per sordi organizzata con cadenza biennale.

- Torball

Il torball è uno sport a squadre praticato da Persone non vedenti o ipovedenti, che vengono bendati in campo per garantire la condizione di *equità* in campo. Si fronteggiano due team composti ciascuno da 3 giocatori (con 3 riserve). E' lo sport più praticato dai non vedenti in Italia. A differenza del cugino Goalball, non è mai entrato nel programma dei Giochi paraolimpici. Lo scopo è tirare con le mani la palla verso la porta avversaria per segnare i "goal" facendola passare sotto le cordicelle che dividono il campo.

È vincitrice la squadra che totalizza il maggior numero di reti. La Federazione Sportiva Italiana è la *Fispic*.

IL TESTO DELLA NORMA

Art.23, commi 1 e 2 della legge 104/92 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il ministro della sanità con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

COMMENTO

Il sopracitato articolo sancisce il diritto delle Persone con disabilità a praticare un'attività sportiva. Già dall'analisi del titolo emerge il non favorevole percorso che incontra una Persona con disabilità che intende approcciarsi ad una attività sportiva.

La norma, al comma 1, si pone, di contro, l'obiettivo di favorire tale approccio e mette in evidenza, in modo rigoroso, il fatto che ***non deve essere posta nessuna limitazione alla pratica di un'attività sportiva***. Inoltre, fissa un limite di tempo, *un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge*, entro il quale il Ministro della sanità, *definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate*. A mezzo del Decreto 4 marzo 1993, relativo alla "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate", il Ministro della Sanità ha assolto all'obbligo sopra stabilito. L'art.1 di tale DM recita *"ai fini della tutela della salute, i soggetti portatori di un handicap fisico e/o psichico e/o neurosensoriale, che praticano attività sportiva agonistica, devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono*. Si precisa inoltre che il controllo effettuato in prima battuta può essere ripetuto con periodicità annuale o inferiore dai sanitari qualora vi fosse la necessità. La classificazione per i portatori di handicap che praticano attività sportiva è di competenza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

A rafforzare il diritto, come riconosciuto in via generale al comma 1, provvede anche il comma successivo nel quale viene imposto **l'obbligo** agli enti locali ed al CONI di garantire **l'accessibilità e la fruibilità** delle strutture sportive e dei relativi servizi. Tra tali ostacoli, innanzi tutto vi sono le barriere fisiche rappresentate dalle cosiddette "barriere architettoniche" degli impianti sportivi. A tal proposito, interviene anche l'articolo 8 della stessa legge che, alla lettera e), evidenzia la necessità che *l'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata* si

realizza anche mediante *l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali.*

Ma le azioni che la Persona disabile deve svolgere per esercitare questo suo importante diritto investono anche altri momenti e contesti. Cosicché, la norma interviene anche per favorire la Persona disabile nel raggiungere le strutture sportive ove si svolgono allenamenti e gare. In tal senso, soccorre in modo generalizzato, l'articolo 26 della stessa legge ove al comma 1 e 2 stabilisce che gli Enti Locali devono adoperarsi affinché le persone con disabilità abbiano *la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi quali modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.*

L'ampio concetto espresso dall' articolo in commento "***senza limitazione alcuna***", comporta che tutti gli Enti preposti alla realizzazione dell'integrazione sociale menzionati nelle Legge 104/92 devono attivarsi affinché ogni Persona con disabilità, minori e maggiori età, sesso e condizione sociale, possa praticare una o più discipline sportive. Qualsiasi atteggiamento ostativo registrato da parte delle pubbliche amministrazioni a favorire l'attività sportiva delle persone con disabilità costituisce, quindi, una grave violazione di legge.

É pur vero che nel tempo il grado di attenzione verso le esigenze delle persone con disabilità si è evoluto positivamente, tuttavia nell'ambito sportivo si avvertono ancora rigide chiusure da parte degli organismi socio-sanitari che non riconoscono il diritto alle Persone con disabilità, anche grave e gravissima, alla concessione di ausili esclusivamente utili nella pratica di una disciplina sportiva. E' questo uno dei casi in cui il principio enunciato nella presente norma, diretto ad estendere la pratica di una attività sportiva ad ogni Persona Disabile che intenda svolgerla, trova la sua evidente disapplicazione. A volte per il fatto che viene difficile concettualizzare, da parte degli Uffici preposti alle concessioni di presidi ed ausili sanitari, che una Persona disabile che si muove 24 ore su 24 ore con il ventilatore polmonare attraccato alla carrozzina elettrica, possa normalmente praticare una disciplina sportiva (ovviamente compatibile con il suo deficit motorio). In tali casi, dopo avere svolto l'interessato il tentativo di spiegare compiutamente la tipologia e le particolarità dell'attività sportiva praticata riconosciuta dagli organismi sportivi (C.O.N.I. – C.I.P.), si renderanno necessari interventi da parte dei soggetti preposti alla tutela dei diritti delle

Persone Disabili per ottenere la concreta applicazione del principio “senza limitazione alcuna” come sopra delineato.

Il mio auspicio è quello di vedere superati tali scetticismi o riserve mentali da parte degli amministratori pubblici che mostrano di valutare la pratica dell’attività sportiva svolta da parte delle Persone disabili un “passatempo” fine a se stesso, in modo assolutamente avulso dai risvolti e dalle finalità, a volte terapeutiche, legati all’inserimento ed alla integrazione sociale attraverso la pratica sportiva.

PARTE TERZA

Legislazione integrativa

Legge 104/92

Legge 68/1999

Legge Regione Siciliana n.47/2012

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

1. Finalità-1. La Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

2. Principi generali.

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

3. Soggetti aventi diritto

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

4. Accertamento dell'handicap.

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società; e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta; g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con

gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

6. Prevenzione e diagnosi precoce.

1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni; b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro; c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni; e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione

ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

7. Cura e riabilitazione. - 1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

8. Inserimento ed integrazione sociale

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi

della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

9. Servizio di aiuto personale. –

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno

rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta; b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.

1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità. 1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38. 5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a

perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

11. Soggiorno all'estero per cure.

1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie

12. Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. *(1 bis*

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso

il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

13. Integrazione scolastica.

1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione

coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di

studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti

6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16.

14. Modalità di attuazione dell'integrazione. - 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo

26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della

tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.

1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani

educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 .

16. Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

5 - bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.

17. Formazione professionale. - 1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione

professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

18. Integrazione lavorativa.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.

- 1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

(comma aggiunto con l'art. 25 della legge 11 agosto del 2014 n. 114.).

21. Precedenza nell'assegnazione di sede.

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. - 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative. - 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla

citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisoriale, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile

7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

25. Accesso alla informazione e alla comunicazione. - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e

telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

26. Mobilità e trasporti collettivi. - 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare

alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione

27. Trasporti individuali.

1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresses le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."

4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate. - 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

29. Esercizio del diritto di voto. - 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

30. Partecipazione.

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati

31. Riserva di alloggi

1 All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistite da contributo pubblico, tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie."

[2. *Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruente di contributo pubblico.*

3. *Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai*

nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie

4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.]⁹

32. Agevolazioni fiscali. - 1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente¹⁰.

33. Agevolazioni.¹¹ - [1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.]¹²

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile

⁹ *I commi 2,3 e 4 dell'art. 31 risultano abrogati per effetto della legge n.136/99.*

¹⁰ *Abrogato per effetto dell'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall'articolo 1 comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473*

¹¹ *L'articolo 33 è stato oggetto di interpretazione autentica con legge n. 423/93 ed ha risentito delle modifiche introdotte con la c.d. legge sui congedi parentali n.53 dell'8 marzo 2000.*

¹² *Il comma 1 è stato abrogato per effetto del D. Leg.vo n. 151 del 26 marzo 2001. La relativa disciplina è stata trasfusa nell'art.33 dello stesso decreto.*

coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

34. Protesi e ausili tecnici.

1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale

35. Ricovero del minore handicappato.

1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

36. Aggravamento delle sanzioni penali.

1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare

37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata. - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro

dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

38. Convenzioni. - 1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

39. Compiti delle regioni. - 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti

necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma

indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

40. Compiti dei comuni. - 1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap. - 1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato è *composto da*¹³: a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali; c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie; d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap. - I. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

¹³ *Espressione introdotta per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.406/92 che ha dichiarato incostituzionale il 6 comma nella parte in cui conteneva l'espressione "si avvale".*

promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter. Progetti sperimentali. - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.

42. Copertura finanziaria. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h

6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

- a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
- b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
- c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
- d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
- e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
- f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
- g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
- h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
- i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;
- l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
- m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;
- n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
- o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
- p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
- q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo

utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di handicap".

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. Abrogazioni. - 1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

44. Entrata in vigore. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 12 marzo 1999, n. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999)

Breve commento delle novità. La legge sul diritto all'inserimento lavorativo delle Persone con disabilità, per effetto del D.Leg.vo n. 151 del 14 settembre 2015, ha subito una profonda ed importante trasformazione nei contenuti. Il *restyling*, infatti, tocca punti della norma (ne cito solo alcuni) quali il collocamento mirato nelle piccole imprese (pari a quindici dipendenti); la facoltà data alle Persone con disabilità iscritte nell'elenco dei servizi per il collocamento mirato del comune di residenza di poter migrare, previa cancellazione, in altro ufficio analogo presente nel territorio nazionale; la previsione di nuovi incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato delle Persone con disabilità commisurati al grado ed al tipo di invalidità del lavoratore da assumere; la revisione del "Fondo Regionale per l'occupazione delle Persone con disabilità" sotto il profilo dell'approvvigionamento delle risorse; la istituzione del responsabile lavorativo delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro; altre ancora. Anche in questa materia è fondamentale che si guardi, da parte di chi è preposto al controllo sulla regolare applicazione della norma, al *superiore interesse* delle Persone interessate. La materia merita, a parere di scrive, molta più attenzione da parte degli addetti ai lavori di quella che, fino ad oggi, è stata data.

CAPO I - DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Articolo 1 - (Collocamento dei disabili).

La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone

disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (1a);

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento

lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. (1)

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera *d*) , l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

(1) L'atto di indirizzo è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000

(1a) Lettera modificata dall'articolo 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

Articolo 2 - (Collocamento mirato).

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Articolo 3 - (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (5).
2. [Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni] (6).
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative [e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione] (7).
4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (8).
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 , e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 , e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
- (5)*Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357 e la lettera b) del comma 5 dell'art. 22, L. 12 novembre 2011, n. 183.*
- (6)*Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 con effetto dal 1° gennaio 2017.*
- (7)*Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dal comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, con effetto dal 1° gennaio 2017.*
- (8)*Comma così modificato dall'art. 2268, comma 1, n. 957), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010.*

Articolo 4.- (Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (10).

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva (11).

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della

capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti (12).

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248 , e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , di seguito denominata «Conferenza unificata».

(10) *Comma così modificato dalla lettera a) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dall'art. 46-bis, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.*

(11) *Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 9, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.*

(12) *Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*

Articolo 5 - (Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 (13).

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera

percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 (14) per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato (15).

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione (16).

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a

compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia (17).

8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo (18).

8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6 (19).

8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter (20).

8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo (21).

(13)Comma così modificato prima dall'art. 2-bis, D.L. 20 dicembre 1999, n. 484, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 78, comma 9, L. 23 dicembre 2000, n. 388, dal comma 53 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247, dal comma 2-ter dell'art 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dalla lettera b) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92 e, infine, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1, L. n. 247 del 2007.

(14)L'originario importo di lire 25.000 è stato convertito in euro 12,91 ed adeguato ad euro 30,64 dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29).

(15)Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

(16)*In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 7 luglio 2000, n. 357.*

(17)*Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.*

(18)*Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.*

(19)*Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*

(20)*Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.*

(21)*Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 27 dell'art. 4, L. 28 giugno 2012, n. 92.*

CAPO II - SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Articolo 6.-.(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

CAPO III - AVVIAMENTO AL LAVORO

Articolo 7 - (Modalità delle assunzioni obbligatorie).

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro (22).

1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (23).

1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilità e miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (24).

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 , e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

(22)Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

(23)Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

(24)Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Articolo 8 - (Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della disabilità e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro (25).

1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative, di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato (26).

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

(25)Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

(26)Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Articolo 9 - (Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni (27)dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. [In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12] (28).

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. [Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori] (29).

6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la

loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma (30) (31).

6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all'INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa

delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale. Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime (32).

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

(27) Per l'elevazione del termine vedi il comma 12-quater dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(28) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

(29) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

(30) Comma prima sostituito dall'art. 40, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 5 dell'art. 6, L. 23 luglio 2009, n. 99.

(31) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 2 novembre 2010.

(32) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Articolo 10 - (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può

chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (33), come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio. 6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

(33)Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

CAPO IV - CONVENZIONI E INCENTIVI

Articolo 11 - (Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, (34) come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

(34) Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

Art. 12 - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, (35) come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
- b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
- c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con

oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili. (36)

(35)Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

(36) Articolo così sostituito dal comma 37 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247

Art. 12-bis (Convenzioni di inserimento lavorativo).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

- a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (37), come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
- b) durata non inferiore a tre anni;
- c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
- d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere in corso procedure concorsuali;
- b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
- c) essere dotati di locali idonei;
- d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

- a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
- b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste (38).

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo (39).

(37) Ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ogni riferimento all'organismo di cui all'art. 6, comma 3, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 contenuto nel presente provvedimento, si intende effettuato al comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis della presente legge.

(38) Lettera così modificata dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 9, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

(39) Articolo aggiunto dal comma 37 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1.

Art. 13 - (Incentivi alle assunzioni).

1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni *ascritte* dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a) (40)

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto (41).

1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente (42).

2. [Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo] (43).

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-ter (44).

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei

disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (45) (46).

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis (47).

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. [Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1] (48).

9. [Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro] (49).

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste (50).

(40) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha sostituito l'originario comma

1 con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter. Per l'applicazione dell'incentivo di cui al presente comma vedi il comma 2 del citato art. 10.

(41)Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter. Per l'applicazione dell'incentivo di cui al presente comma vedi il comma 2 del citato art. 10.

(42)Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter.

(43)Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

(44)Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

(45)Comma così modificato dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

(46)Vedi, anche, il D.M. 13 gennaio 2000, n. 91. Per l'incremento della dotazione del fondo di cui al presente comma, vedi il comma 4-bis dell'art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, e l'art. 1, comma 160, L. 23 dicembre 2014, n. 190.

(47)Comma così sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

(48)Comma abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

(49)Comma abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

(50)Articolo prima modificato dal comma 1162 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così sostituito dal comma 37 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1, legge n. 247 del 2007.

Articolo 14 - (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo di cui all'articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati (51).

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro (52);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge. (51) *Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.*

(52) *Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.*

CAPO V SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15 - (Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 16 - (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine

i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche *[se non versino in stato di disoccupazione e]* (53) oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

(53) Inciso soppresso dall'articolo 25 comma 9 bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

Articolo 17 - (Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione (54).

(54) Comma così modificato dall'art. 40, comma 5, Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133

Articolo 18 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le

relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Articolo 19 - (Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 20 - (Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Articolo 21 - (Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Articolo 22 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
- c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
- e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
- f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Articolo 23 - (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Legge .Regione Sicilia 10 agosto 2012 n. 47

Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dell’Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

CAPO I

ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Art.1 Istituzione dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. –

Omissis-

Art.2 Funzioni del Garante. –*Omissis-*

Art.3 Poteri del Garante. – *Omissis -*

Art.4 Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.

Omissis-

Art.5 Natura onorifica della carica. –*Omissis -*

CAPO II

ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ NELLA REGIONE

Art.6 - Istituzione dell’Autorità Garante della persona con disabilità

1. È istituito presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l’Autorità Garante della persona con disabilità, di seguito denominata ‘Garante’.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art.7 - Destinatari

1. Ai fini del presente Capo sono definite “persone con disabilità” tutti coloro, compresi gli stranieri e gli apolidi, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, la cui “condizione di handicap” sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art.8 - Funzioni del garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) perseguire, in conformità alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, ai principi costituzionali ed alle prescrizioni introdotte con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la piena realizzazione dei diritti delle persone in

situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Per il raggiungimento delle predette finalità si avvale delle norme contenute nella presente legge e di ogni altra disposizione normativa regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale in materia;

b) comunica all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, le violazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e predispose una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio della Regione, avvalendosi anche dei rappresentanti del terzo settore;

c) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno o da un'associazione avente per fine statutario la tutela dei diritti e/o la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo o discriminatorio ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67, in contrasto con le finalità di cui alla lettera a);

d) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità sia redatto il progetto individuale;

e) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni altra attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità;

f) può costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di chi abbia commesso reati avvalendosi impropriamente, con dolo o falsità, di strumenti giuridici previsti dalle norme richiamate alla lettera a) e di tutti gli altri strumenti giuridici diretti a facilitare l'esistenza e l'autonomia delle persone con disabilità;

g) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi e regolamentari, riguardanti i diritti delle persone con disabilità. Esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi regionali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nella Regione;

i) propone all'amministrazione regionale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;

l) informa delle iniziative intraprese e dei risultati ottenuti i soggetti che hanno richiesto il suo intervento.

Art.9 - Poteri del Garante

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 il Garante può:

a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale;

b) richiedere formalmente ai soggetti pubblici e privati il rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle norme nazionali e regionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità ed in particolare dalle norme di cui all'articolo 8, lettera a), segnalando all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro ed alle altre competenti autorità eventuali violazioni delle predette norme;

c) segnalare al sindaco o all'amministrazione competente l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

d) segnalare alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

e) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;

f) richiedere agli enti legittimati ad agire anche per interessi collettivi di adire la competente autorità giudiziaria per ottenere apposito provvedimento di rimozione delle barriere architettoniche che determinano una oggettiva e comprovata inaccessibilità a luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte delle persone con disabilità. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67;

g) controllare le strutture ed i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di

sfruttamento, violenza ed abuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Art.10 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca

1. Il Garante è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 8 e 9 il Garante si avvale degli uffici e del personale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Può essere nominato Garante chi attesti, con apposita dichiarazione, di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia, che presenti idonea certificazione comprovante di avere svolto per almeno cinque anni attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione della inclusione sociale degli stessi.

3. Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la mancanza del requisito di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rimuove immediatamente dalla carica il Garante e provvede alla sua sostituzione. Può essere inoltre rimosso dalla carica per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Art.11 - Natura onorifica della carica

1. Il Garante esercita le proprie funzioni a titolo onorifico.

2. Al Garante non spetta alcun rimborso spese. OMISSIS

Art.13 - Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Note sull'Editore

A.S.D. PRO H “AQUILE DI PALERMO - ONLUS “.

Si costituisce il 19 Marzo dell'anno 2002. Iscritta dal 20 Marzo 2002 all'anagrafe delle ONLUS presso la D.R.Sicilia dell'Agenzia delle Entrate.

- Svolge attività promozionale del Weelchair Hockey (Hockey su carrozzina elettrica) e partecipa al campionato nazionale organizzato dalla F.I.W.H. (cfr. www.fiwh.org). Dall'anno 2014 favorisce la diffusione dello sport integrato fra atleti con disabilità e non.

- Promuove la figura del *Garante della Persona Disabile* ed ha partecipato come socio fondatore alla costituzione dell'Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile.

- Ha promosso e seguito il percorso relativo alla nascita presso l'Assemblea Regionale Siciliana dell'*Ufficio “Autorità Regionale del Garante della Persona Disabile”*, definitosi con l'emanazione della L.R.S. n.47/2012 (v. il testo nell'appendice al presente lavoro).

- Le sue attività sono prevalentemente finanziate con il contributo del 5 per mille.

- Compartecipa alla organizzazione della *Giornata aperta alle diverse abilità* nel territorio del Distretto D40 (Corleone e altri sei comuni), giunta nel 2016 alla XIII edizione.

Ha sede legale in Palermo, **Via Val di Mazara n.35 (c.a.p. 90144). Tel/fax 019 511517**

**www.aquiledipalermo.it - mail: aquiledipalermo@libero.it;
Codice fiscale 97174400826**

Coeditore: UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE - ONLUS.

Nasce nell'anno 2011 per volontà dell'Associazione Sportiva Culturale pro H *Aquile di Palermo ONLUS* che contempla fra i propri scopi sociali la promozione della figura dell'*Ufficio del Garante della Persona Disabile*.

In linea con tale obiettivo statutario l'Associazione ***Aquile di Palermo*** è riuscita, sin dal 2003, a spingere alcuni Comuni della Provincia di Palermo [Corleone, Piana degli Albanesi, Bisacquino, Prizzi, Ciminna, Valledolmo, Partinico], ma anche altri ricadenti fuori dalla Regione Siciliana [Ugento (LE), Gallipoli (LE)], ad approvare appositi regolamenti istitutivi della figura dell'Ufficio del Garante della Persona Disabile, mediante specifici atti deliberativi dei Consigli comunali.

Considerata positiva l'esperienza degli *Uffici del Garante* istituiti presso i predetti Comuni, i soci fondatori del nuovo Ufficio hanno ritenuto che si dovesse accelerare il processo di promozione di tale *figura* e di rendere più agevole la sua estensione nel maggior numero possibile di Comuni, anche attraverso un maggiore sviluppo della dimensione associativa di tipo privatistico, intuitivamente svincolata dalla rigidità e dalle resistenze di tipo burocratico cui fisiologicamente soggiace l'azione dell'Ente Pubblico Comunale.

In tale direzione si colloca la costituzione dell'***UFFICIO NAZIONALE DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE*** quale organismo associativo di tipo privatistico che si proietta però in una più vasta dimensione territoriale, con l'ambizione di divenire *Associazione di promozione sociale*.

Per il resto cfr. il sito:

www.ufficionazionalegarantedisabili.org

APPENDICE
La storia di Francesco

La storia di Francesco

Mancavano solo due chilometri per arrivare al loro paese, Montessano di Bisceglie. Erano le ore 21,00 e pioveva a dirotto. Francesco, un ragazzo di dodici anni molto vivace ed intelligente, era seduto accanto alla mamma che guidava la macchina. Tornavano dal vicino paese dove abitava la nonna. Improvvisamente, un camion che viaggiava nella corsia opposta si schiantò contro il loro veicolo. La mamma si fratturò un braccio e due costole. Per Francesco la cosa era ancora più seria. Dopo numerosi ed approfonditi accertamenti, i medici dell'ospedale comunicarono che Francesco aveva subito una lesione midollare. In altri termini, Francesco difficilmente avrebbe potuto riprendere a camminare. Seguì un lungo periodo durante il quale Francesco venne visitato da specialisti di tutta Italia. La diagnosi, purtroppo, non cambiò.

.....

Sei mesi dopo Francesco torna al suo paesino, Montessano di Bisceglie, un paese di 1.200 persone, con una farmacia, una banca, un medico, un ufficio postale, una piccola stazione di Carabinieri, una bellissima chiesa antica e ben curata. La famiglia di Francesco, di tradizione fortemente religiosa, era composta da mamma, papà ed un bel cagnone di nome Attila, nato da un incrocio di un pastore tedesco con una femmina di razza non meglio precisabile. La mamma ed il papà, in quel periodo, si erano affidati totalmente alle preghiere del Signore.

Mancavano solo due mesi alla fine dell'anno scolastico e Francesco volle immediatamente ritornare a scuola. Sapeva che doveva muoversi in carrozzina, ma sapeva anche che la sua scuola era perfettamente accessibile, con un ascensore che lo poteva portare al piano di sopra, dove si svolgeva la gran parte delle attività scolastiche.

Il primo giorno di scuola di Francesco fu una vera festa. Ai compagni era mancato molto. Giocava benissimo a calcio ed era molto ben voluto per la sua cordialità e il suo altruismo.

Francesco, da quando aveva sei anni, non aveva mai perso una messa domenicale. Prima, quando era piccolino, partecipava con i genitori; crescendo cominciò ad andarci con i compagni di catechismo. La chiesa, dedicata a S. Germinio, era un monumento bellissimo, prospiciente all'unica piazza del paese, con un bel portone di bronzo e con sette gradini in pietra antica davanti

all'ingresso. Il parroco, Don Ciatti, era persona molto colta, aveva anche insegnato teologia all'Università; gentile con tutti, molto vicino ai problemi della gente, era sempre disponibile ad ascoltare ed intervenire in aiuto dei suoi parrocchiani, in altre parole un santo.

La prima domenica dopo il rientro in paese tutta la famiglia si preparò per andare a messa. Arrivarono davanti alla gradinata della chiesa assieme a numerose altre persone. Don Ciatti era lì ad attenderli. Il papà non ebbe problemi a trovare amici e conoscenti disponibili a dare una mano per sollevare Francesco e la sua carrozzina e superare quei sette gradini. Uno di essi prese immediatamente il posto della mamma che voleva aiutare il marito; altri due presero la carrozzina da dietro, uno aiutava sul davanti. In un lampo Francesco fu dentro la chiesa. Le persone che avevano assistito a quella scena valutarono la cosa come una bella e generosa testimonianza di vicinanza verso il ragazzo e la sua famiglia. E Francesco ? Come aveva, invece, vissuto questa esperienza Francesco?

Come loro abitudine, i genitori di Francesco, le domeniche successive, si prepararono regolarmente per andare a messa con il proprio figliolo. Tutte le volte però Francesco, con un bel sorriso, chiedeva loro di andare da soli, dicendo che preferiva rimanere a casa per studiare e recuperare sul programma scolastico. Don Ciatti, ogni domenica, accorgendosi della assenza di Francesco in chiesa, chiedeva sue notizie ai genitori. Dopo la quinta volta che Francesco rifiutò di andare a messa, la mamma cominciò a preoccuparsi e ne parlò con il parroco, il quale disse: *“Verrò a casa vostra per parlare con il ragazzo.”*

Il sabato pomeriggio Don Ciatti fece visita a Francesco. Parlarono a lungo dell'incidente, delle traversie negli ospedali, di come andava a scuola. Alla fine il sacerdote gli chiese: *“Ma perché non vieni più a messa la domenica con i tuoi genitori? Hai visto che bella accoglienza ti hanno fatto i parrocchiani, erano tutti lì a volerti aiutare a salire la scalinata della chiesa!”*. E Francesco: *“Don Ciatti, sì, certo, l'ho vista. Ma era da molto tempo che io non venivo a messa con i miei genitori; come lei si ricorderà, ultimamente venivo con i miei amici.”* *“E allora? - rispose Don Ciatti - Vieni con i tuoi amici, non penso che i tuoi genitori abbiano problemi, l'importante è che tu venga. Ti assicuro che continuerai a trovare la stessa disponibilità da parte delle persone per aiutarti a salire la scalinata della chiesa.”* *“Va bene - rispose Francesco - cercherò di accontentarla.”*

Anche le domeniche successive, però, Francesco non fu presente a messa, né con i genitori, né con gli amici.

.....

Avvenne un giorno che il Vescovo della diocesi di Pancallidisotto, in cui ricadeva il paese di Francesco, cadde dalle scale e si fratturò una gamba. Per almeno tre o quattro mesi avrebbe dovuto utilizzare una sedia a rotelle. La settimana prima della Pasqua tutti i parroci della diocesi vennero invitati ad una messa celebrata dal Vescovo nella cattedrale di Pancallidisotto. Anche quella cattedrale aveva tre gradini all'ingresso, ma il vescovo entrava da un ingresso posteriore e non aveva bisogno di confrontarsi con quella barriera. Invece, un'altra barriera, costituita da un piccolo gradino, il Vescovo la doveva fronteggiare per salire nell'area ove era posto l'altare. Quel gradino lo superava ogni giorno con l'aiuto di due persone di servizio al vescovato.

Durante l'omelia il vescovo, che sentiva enormemente – anche a causa dell'età - il peso della sua limitazione fisica, si aprì ai fedeli, e comunicò che dopo l'incidente con l'aiuto del Signore aveva continuato perfettamente a svolgere la sua attività episcopale con la stessa voglia e la passione di sempre, offrendo a Dio le sofferenze fisiche patite in quel periodo. Confessava pubblicamente, però, che solo nel momento in cui si accostava al superamento di quel gradino posto nelle vicinanze dell'altare, si sentiva debole, incapace, moralmente sfinito ed avvertiva la sensazione di essere di peso agli altri. In altre parole quello era il momento del giorno in cui venivano a mancargli le forze per proseguire anche il suo cammino pastorale.

Don Ciatti aveva ascoltato con grande attenzione le parole del Vescovo. La carrozzina del Vescovo gli aveva fatto venire alla mente quella di Francesco e così era riuscito immediatamente a spiegarsi perché il ragazzo aveva quella riluttanza a continuare a venire in chiesa. Solo ora si rendeva perfettamente conto della enorme *disattenzione* che aveva mostrato verso i bisogni di quel ragazzo. Occorreva, tuttavia, fare in modo che Francesco tornasse in chiesa, subito. Non riuscì più a seguire la cerimonia. Dovette lasciare la chiesa immediatamente. Era seduto in prima fila. Mentre lui usciva i colleghi prelati si accorgevano che piangeva e si chiedevano il perché. Qualcuno pensò che avesse ricevuto una telefonata per qualcosa di urgente. In quel momento di mormorio Don Ciatti pensava che non bastava piangere. Occorreva fare di più. Decise di telefonare agli operai ai quali aveva affidato l'incarico di intonacare

la Cappelletta della Madonna del Carmelo dentro la chiesa. *“Pronto, sono Don Ciatti, parlo con il signor Giuseppe? – chiese il parroco – Devo chiederle la cortesia di interrompere i lavori nella cappella e di iniziare oggi stesso a costruire uno scivolo davanti all’ingresso della chiesa. Il lavoro deve essere immancabilmente pronto per Pasqua.”* *“Va bene - rispose Giuseppe - Vuole che si faccia in legno o in metallo?”* *“Non ha importanza. - rispose il Parroco - Scelga lei il materiale adatto, purché l’opera venga realizzata al più presto.”* *“Sarà senz’altro fatto. - disse Giuseppe - Buon Giorno.”*

.....

Il giorno del Giovedì Santo lo scivolo era già pronto ed una vicina di casa di Francesco, contenta per la novità, andò dalla mamma del ragazzo a riferire a gran voce che nella chiesa era stato costruito un lungo scivolo sopra i gradini dell’ingresso.

Le vacanze di Pasqua erano iniziate e Francesco era a casa. Era davanti al computer assieme a Federico, un suo compagno di scuola, ed Attila che gli poggiava le zampe sulle ginocchia. Tutti avevano sentito le parole della vicina di casa. Allora Francesco, visibilmente soddisfatto, sussurrò all’orecchio di Federico: *“A Pasqua andremo assieme in Chiesa. Non so se avrei potuto farcela a mentire anche per la domenica di Pasqua!”* Anche Attila sembrava avere appreso la buona notizia e, per esprimere la propria contentezza, gli abbaiò visibilmente compiaciuto. Al che Francesco si rivolge al cane: *“Stai tranquillo, Attila, credo che per il giorno di Pasqua anche Don Ciatti vorrà avverti presente alla inaugurazione del suo scivolo!”*

INDICE

Contributi	5
<i>Giovanna Gambino</i>	6
<i>Giuditta Petrillo</i>	6
<i>Tommaso Di Gesaro</i>	7
<i>Aldo Radicello</i>	8
<i>Dora Di Cara</i>	9
Prefazione	10
Parte Prima	
<i>La legge sul “Dopo di Noi”</i>	13
Parte Seconda	
<i>Il diritto sancito alla pratica sportiva</i>	33
<u>Legislazione Integrativa</u>	41
• <i>La Legge N.104 del 5 Febbraio 1992</i>	43
• <i>La Legge N.68 del 12/3/1999</i>	72
• <i>Legge Regione Siciliana N.47 del 17/8/2012</i>	99
Nota sugli Editori	103
La Storia di Francesco	105

Finito di stampare nel luglio 2016
dalla Tipolitografia Luxograph srl
Palermo